ATTO COSTITUTIVO

DELL'ASSOCIAZIONE "CONFRATERNITA DEI SAR/TOR

L'anno 2021, il giorno 27 del mese di 2021, sono presenti i Signori:

Raffaele Antonelli, nato a Napoli il 9 marzo 1957 (C.F.: NTNRFL57C09F839) residente alla Via Pazzigno F/2;

Michele Sabino, nato a Napoli il 28 novembre 1969 (C.F.: SBNMHL69S28F FU4 residente alla Via del Discobolo n. 9:

Paolo Scafora, nato a Napoli il 4 dicembre 1974 (C.F.: SCFPLA74T04F839I), ivi residente al Centro Direzionale, isola B8;

Tiziana Aiello, nato a Napoli il 28 luglio 1971 (C.F.: LLATZN71L68F839K), ivi residente alla Via Ferdinando Galiani n. 3;

nel prosieguo del presente atto denominati congiuntamente anche "Soci Fondatori", i quali

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue:

Art. 1. Viene costituita in data odierna l'Associazione non riconosciuta denominata "Confraternita dei Sartori".

Art. 2. L'Associazione avrà la propria sede in Napoli, alla Via dei Mille n. 40 (Palazzo Leonetti) e potrà istituire sedi secondari, uffici e delegazioni in Italia ed all'estero.

Art. 3. L'Associazione è regolata, oltre che dalle disposizioni legislative vigenti, da quelle contenuto nel presente Atto Costitutivo, di cui fa parte integrante lo Statuto Sociale, il quale viene sottoscritto dai Soci Fondatori in tutte le pagine ed allegato al presente atto sotto la lettera "A".

Art. 4. Conformemente a quanto previsto nello Statuto Sociale, sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea degli Associati; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) uno o più Vice Presidenti se nominati; e) il Tesoriere; f) il Collegio Sindacale.

Art. 5. A comporre il primo Consiglio Direttivo, tutti i comparenti, all'unanimità, eleggono i Soci Fondatori sopra menzionati, i quali accettano la carica. Gli stessi, seduta stante, eleggono Presidente Tiziana Aiello, Vice Presidente Raffaele Antonelli, Tesoriere Michele Sabino, i quali accettano le rispettive cariche.

Art. 6. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, i Soci Fondatori rimandano alle disposizioni vigenti in materia.

Art. 7. Le spese del presente atto, conseguenti e dipendenti, sono a carico dell'Associazione.

Letto, confermato e sottoscritto in Napoli in dato 2


Ministero dell'Economia ARCA DA BOLLO

€16.00

63

63

60



* Poenzia della C.



STATUTO ssociazione "Confraterr

'Associazione "Confraternita dei Sartori"

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Art. 1 - Denominazione

È costituita l'Associazione denominata "Confraternita dei Sartori".

Essa si riallaceia e si propone di tramandare, attualizzandone i contenuti, i valori che hanno ispirato la Confraternita dei Sartori fondata nel 1351 nella Chiesa di S. Eligio al Mercato a Napoli e le nobili tradizioni dell'artigianato sartoriale partenopeo, allorquando Napoli, capitale del Regno delle Due Sicilie, era il punto di riferimento della moda e del costume.

Art. 2 Sede

L'Associazione ha sede legale a Napoli.

Sedi secondarie, uffici e delegazioni possono essere istituite in Italia e all'estero su delibera del Consiglio Direttivo.

Il trasferimento della sede legale in Napoli non comporterà modifica statutaria e verrà effettuato con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa o di accertata impossibilità di conseguire gli scopi indicati nel successivo art. 4 del presente Statuto, si procede allo scioglimento dell'Associazione, secondo e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 18.

TITOLO II

SCOPO ISTITUZIONALE ED ATTIVITÀ

Art. 4 - Scopo istituzionale

L'Associazione è apolitica, apartitica e non ha fini di lucro.

Scopo dell'Associazione è la promozione e la divulgazione della tradizione sartoriale napoletana in Italia e nel mondo, nel rispetto dei principi di modernità e di sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

L'Associazione si propone di:

a) raggruppare in un organismo artistico, tecnico e professionale le migliori competenze dell'arte sartoriale napoletana nel mondo;

b) promuovere iniziative e manifestazioni per la promozione della sartoria napoletana, attualizzandone i contenuti per richiamare l'attenzione delle nuove generazioni e favorirne uno sviluppo ecosostenibile;

c) promuovere iniziative che favoriscano l'orientamento e l'apprendistato dei giovani che si avvicinano all'arte sartoriale napoletana;

d) collaborare con privati, enti ed istituzioni, anche formativi, che operano nel campo della moda e dell'artigianato, della istruzione tecnica sartoriale ed artigianale e dell'ordinamento didattico delle scuole di taglio e di artigianato.

Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione potrà acquistare, possedere, gestire, prendere in locazione immobili ed altre attrezzature sia mobili che immobili, stipulare contratti, anche di finanziamento, accordi con altre associazioni, strutture e terzi in genere, sostenere l'attività di enti ad essa collegati o aventi le medesime finalità e provvedere ad ogni altro servizio che possa assicurare la migliore realizzazione dei suoi scopi, secondo quanto previsto dalla legge.

Art. 5 - Attività

L'Associazione svolge ogni attività utile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ed in particolare:

- intraprende qualsiasi operazione (sia in Italia sia all'estero) che sia ritenuta necessaria a tale



A A



fine:

- organizza corsi periodici, conferenze e discussioni tecniche ed artistiche;

- svolge attività di formazione direttamente connessa e strumentale alle finalità istituzionali, attraverso l'organizzazione di corsi, seminari e convegni e la produzione di materiale informativo e didattico;

- promuove l'istituzione di concorsi e premi regionali, nazionali ed internazionali a titologdi riconoscimento per coloro che si siano particolarmente distinti nella loro attività, promuovendo la tradizione sartoriale napoletana;

- scrive, stampa, pubblica, emette e fa circolare qualsiasi documento, periodico, libro, giornale,

trasmissione, film, manifesto e usa qualsiasi altro mezzo di informazione;

- promuove la raccolta di contributi ai fondi dell'Associazione per mezzo di donazioni, sottoscrizioni, lasciti o attraverso qualsiasi altro mezzo;

- promuove o organizza campagne di sensibilizzazione volte alla raccolta di fondi da destinare alle finalità istituzionali;

- costituisce o partecipa alla costituzione o sovvenziona qualsiasi associazione, istituzione o fondazione avente i suoi stessi scopi;

- negozia, conclude e dà esecuzione a qualsiasi tipo di accordo con associazioni, istituzioni, persone fisiche e giuridiche, al fine di perseguire o contribuire alla realizzazione dei suoi scopi. È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali. L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dalla legge.

TITOLO III GLI ASSOCIATI

Art. 6 - Gli associati

Possono essere associati tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti che ne condividono gli scopi.

Gli associati si suddividono nelle seguenti categorie:

- Fondatori;

Ordinari;

Onorari;Sostenitori.

Gli associati Fondatori sono i sottoscrittori dell'atto costitutivo dell'associazione. Essi rimangono tali per tutta la durata dell'Associazione, salvo morte, dimissioni o recesso, da presentarsi per iscritto.

Gli associati Ordinari sono coloro che siano in possesso di una notevole reputazione professionale e che, previa domanda motivata, vengano ammessi dal Consiglio Direttivo.

Gli associati Onorari sono coloro che abbiano ricevuto tale nomina per le loro qualità personali e professionali e per i loro particolari meriti negli ambiti applicativi direttamente o indirettamente connessi agli scopi istituzionali dell'Associazione.

Gli associati Sostenitori sono coloro che concorrono e contribuiscono al raggiungimento degli scopi dell'Associazione, partecipando alla vita della stessa e seguendone le iniziative.

All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota annuale che verrà definita dall'Assemblea degli Associati.

Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo e tenuti al versamento della quota annuale.

Art. 7 - Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione, o estinzione dell'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con decisione motivata per ragioni che

comportino indegnità o per lo svolgimento di attività in contrasto con quella dell'Associazione, ovvero qualora l'associato non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo o per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote annuali di associazione.

Avverso la delibera del Consiglio Direttivo è ammesso reclamo innanzi al Collegio dei Probiviri entro i successivi 30 giorni, il quale deciderà in merito conformemente a quanto

previsto nel successivo art. 15.

TITOLO IV ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- uno o più Vice Presidenti se nominati;
- il Tesoriere;
- il Collegio Sindacale;
- il Collegio dei Probiviri.

Le cariche sono gratuite.

Il Consiglio Direttivo può stabilire criteri per riconoscere il rimborso delle spese, opportunamente documentate, occorse per lo svolgimento delle attività sociali.

Art. 9 - L'Assemblea

L'Assemblea è organo deliberante e sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea si raduna almeno una volta all'anno.

Di essa fanno parte tutti gli associati.

Tutti gli associati hanno diritto di partecipare alle assemblee e di votare direttamente o per

specifica delega rilasciata per iscritto.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso scritto, inviato a ciascun associato con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica da cui consti il ricevimento dell'avviso stesso, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea è inoltre convocata su richiesta di almeno il 10% degli associati, che devono

comunicare per iscritto le ragioni della richiesta.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea sarà sottoscritto, in nome del Consiglio Direttivo, dal Presidente o dal Tesoriere.

L'Assemblea è validamente convocata in ogni luogo in Italia e può svolgersi validamente anche in audio o audio/video conferenza.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Tesoriere; in mancanza l'Assemblea è presieduta dalla persona designata a maggioranza dagli intervenuti.

Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato ovvero da terzi che non siano membri del Consiglio Direttivo o membri del Collegio Sindacale o dipendenti

dell'Associazione. Tuttavia nessuno può rappresentare più di 5 associati.

Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti in proprio o per delega almeno la metà degli associati e le delibere sono prese a maggioranza degli intervenuti.

Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli associati

presenti in proprio o per delega e delibera sempre a maggioranza semplice.

Delle adunanze viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti gli

200





associati, compresi gli assenti e i dissenzienti.

Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto o lo scioglimento dell'Associazione sarà in ogni caso necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Spetta all'Assemblea deliberare in merito:

- all'approvazione del bilancio;
- alla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo;
- alla nomina del Collegio Sindacale;
- alla nomina del Collegio dei Probiviri;
- all'approvazione e alla modificazione dello Statuto;
- ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intenda sottoporre all'Assemblea.

Art. 10 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri.

Possono essere membri del Consiglio soltanto gli associati, i quali vengono nominati dall'Assemblea così come indicato al precedente articolo.

Il Consiglio Direttivo in carica predispone la lista dei candidati da presentare all'Assemblea, lista che sarà indicata nell'avviso di convocazione.

Una volta nominato, il Consiglio Direttivo elegge, tra i suoi membri, il Presidente ed il Tesoriere.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) anni; essi sono rieleggibili per un massimo di 3 mandati consecutivi. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Tuttavia il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea degli Associati di derogare al limite dei tre mandati consecutivi di nomina per uno o più membri del Consiglio Direttivo qualora ritenga che ciò sia nell'interesse dell'Associazione per il pieno raggiungimento degli scopi associativi, motivando adeguatamente all'Assemblea tale richiesta.

Qualora il Presidente o il Tesoriere cessino o decadano anticipatamente dalla carica per qualsiasi motivo, il Consiglio nomina tra i Consiglieri in carica un nuovo Presidente e/o Tesoriere.

Qualora un Consigliere cessi o decada anticipatamente dalla carica per qualsiasi motivo, il Consiglio può cooptare un sostituto, la cui nomina dovrà essere ratificata dall'Assemblea degli Associati alla prima riunione utile. Il Consigliere cooptato rimarrà in carica fino alla scadenza del suo mandato a prescindere dall'anzianità di carica maturata dal Consigliere sostituito.

Qualora venga meno, nel corso di un mandato, la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio Direttivo decade e il Presidente convocherà in via immediata e senza indugio l'Assemblea degli Associati affinché provveda alla nomina dei nuovi membri del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in conformità alla legge ed allo Statuto, e salvi i poteri degli altri organi dell'Associazione. Ad esso spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, quali, in via esemplificativa e non tassativa, il potere di accettare donazioni, liberalità e lasciti, richiedere ed incassare contributi, assumere obbligazioni, riscuotere crediti e pagare debiti, compiere operazioni di banca, richiedere finanziamenti, prestando tutte le necessarie garanzie, concludere e risolvere contratti compresi quelli di lavoro, stipulare in ispecie contratti di locazione e di affitto, acquistare ed alienare diritti di qualsiasi natura su beni mobili ed immobili, stipulare convenzioni e contratti con enti pubblici o privati o con singoli individui.

Il Consiglio Direttivo ha altresì le seguenti compiti e responsabilità:

a) definire gli scopi dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea;
b) impostare ed approvare le principali politiche ed i programmi dell'Associazione in coerenza con gli scopi istituzionali;

delle En

c) assicurare un'efficace direzione strategica dell'Associazione

Ministero dell'Economia ARCA DA BOLLO e delle Finanze £16,00 EDICI/00 ENTRATE DEDICI/00 EDICE/00 13:13:57 4578-03088 170672A7524DE387 IDENTIFICATIVO: 81200738284698

0 1 20 073828 469 8

d) deliberare in merito all'ammissione ed all'esclusione degli associati;

e) esprimere, su iniziativa del Presidente e del Tesoriere, un'autovalutazione annuale sull'impegno e sull'operato del Consiglio Direttivo in termini di indirizzo, assistenza e supporto della struttura operativa;

f) curare la predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali garantendone la

coerenza con le linee guida strategiche;

g) garantire l'integrità legale, etica e finanziaria, e mantenerne la trasparenza;

h) promuovere le attività dell'Associazione al fine di garantire un ampio riconoscimento e supporto da parte dell'opinione pubblica;

i) approvare annualmente, contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo,

l'organigramma dell'Associazione in termini di numero di risorse umane impiegate;

j) curare la formulazione di eventuali proposte di modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

k) determinare la quota annuale di associazione dovuta dagli associati e le sue modalità di

versamento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

l) proporre la nomina, da parte dell'Assemblea, dei componenti il Collegio Sindacale;

m) promuovere l'assunzione, in generale, di qualsiasi provvedimento necessario al buon funzionamento dell'Associazione, che non sia per legge o per Statuto demandato all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante avviso scritto, inviato con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica da cui consti il ricevimento dell'avviso stesso, ai membri del Consiglio Direttivo e ai membri del Collegio Sindacale.

Il Consiglio può riunirsi validamente anche in audio o audio/video conferenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se risulta presente la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del

Presidente.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Art. 11 - Il Presidente

Al Presidente è conferito il potere di eseguire le deliberazioni del Consiglio Direttivo, nonché quello di adottare tutti i provvedimenti ordinari urgenti di competenza del Consiglio Direttivo stesso, allo scopo di garantire l'ordinario funzionamento dell'Associazione, salva, alla prima seduta utile, la ratifica dei predetti provvedimenti.

Il Presidente e, in sua provvisoria assenza o provvisorio impedimento, il Tesoriere, ha la legale

rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

La sottoscrizione del Tesoriere fa prova, nei confronti dei terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente.

Il Presidente presiede l'Assemblea degli Associati, convoca e presiede le riunioni del Consiglio

La convocazione del Consiglio Direttivo può altresì essere effettuata da un terzo dei suoi componenti o, in assenza del Presidente, dal Tesoriere.

Art. 12 - I Vice Presidenti

E' facoltà del Consiglio, in caso se ne ravvisi la necessità, di eleggere al proprio interno uno o più Vice Presidenti definendone le competenze con apposita delibera.

Art. 13 - Il Tesoriere

Il Tesoriere ha il compito di assistere e sovraintendere alla gestione economica e finanziaria dell'Associazione.

Più in particolare, al Tesoriere sono attribuiti i seguenti compiti:









- sovraintendere alla corretta tenuta delle scritture contabili di legge ed alla gestione amministrativa e fiscale conforme alle prescrizioni di legge;

sovraintendere alla attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo in materia amministrativa;

- illustrare il bilancio annuale all'Assemblea degli Associati;

- assicurare la corretta pubblicità dei bilanci dell'Associazione.

Al Tesoriere sono conferiti, in caso di comprovata e provvisoria assenza o comprovato e provvisorio impedimento del Presidente, tutti i poteri del Presidente stesso così come disciplinati dal precedente art. 11.

In caso di comprovata e provvisoria assenza o comprovato e provvisorio impedimento sia del Tesoriere che del Presidente, i loro poteri, così come disciplinati dal precedente art. 11 gadal presente articolo, sono conferiti al Consigliere più anziano in ordine di età anagrafica.

Art. 14 – Il Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri nominati dall'Assemblea tra persone di adeguata professionalità.

I componenti del Collegio Sindacale durano in carica tre anni, salvo dimissioni o revoca da

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo corretto funzionamento.

Il Collegio Sindacale rendiconta la propria attività in apposita relazione che deve essere messa a disposizione degli associati contestualmente al bilancio consuntivo e prima dell'approvazione

Art. 15 - Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, qualora l'Assemblea ritenga opportuno nominarlo, costituisce l'organo interno di garanzia per giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all'interno Associazione, sulle violazioni dello statuto, sull'inosservanza delle delibere e su eventuali reclami presentati in merito all'ammissione/esclusione dei soci.

Il Collegio dei Probiviri è composto da ____ membri nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci stessi. I membri del Collegio durano in carica __ anni e sono rieleggibili.

Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza tra i suoi componenti.

Esso si pronuncia sempre insindacabilmente, anche in merito alla interpretazione dello statuto e dei regolamenti.

La carica di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con ogni altra carica sociale.

Art. 16 - Requisiti di onorabilità e indipendenza

Tutti coloro che rivestono cariche sociali debbono avere la piena capacità civile ed essere in possesso dei requisiti di onorabilità ed indipendenza previsti dal presente articolo.

Il venir meno dei citati requisiti nel corso della carica costituisce causa di decadenza dalla

Sono considerati requisiti di onorabilità:

- a) non aver riportato condanne definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione, contro la pubblica fede, contro l'economia pubblica o per delitti non colposi per i quali la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a
- b) non essere stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed
- c) non aver subito provvedimenti disciplinari che abbiano comportato la sospensione da Albi Professionali di eventuale appartenenza.

Non possono ricoprire cariche sociali, per assenza dei requisiti di indipendenza, coloro che svolgono incarichi direttivi o esecutivi presso partiti o movimenti politici e coloro che si trovino in conflitto di interessi con l'Associazione stessa.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 17 - Patrimonio

Il patrimonio è formato:

- a) dal patrimonio iniziale;
- b) dalle quote associative ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere sichiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
 - c) dai contributi erogati da enti pubblici per l'espletamento di attività di rilevante interesse sociale e per questo meritevoli di tutela e contribuzioni;
 - d) dagli avanzi di gestione derivanti dalle attività istituzionali;
- e) da donazioni, lasciti ed erogazioni speciali, sia di persone fisiche che giuridiche;
- f) da quote di imposte o tasse che per legge siano destinabili a sostegno delle organizzazioni di utilità sociale;
- g) da fondi raccolti con pubblica sottoscrizione con il coinvolgimento di istituzioni pubbliche e private, enti locali, persone fisiche, persone giuridiche, e da contributi, sussidi ed elargizioni;
- h) da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione;
- i) da beni mobili e immobili divenuti di proprietà dell'Associazione;
- i) da eventuali fondi di riserva, costituiti con le eccedenze di bilancio.
- Il patrimonio sociale è anche costituito da ogni altra entrata o bene mobile o immobile che abbia concorso ad incrementare l'attivo sociale.
- È fatto obbligo all'Associazione di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
- Il patrimonio è rigidamente vincolato ai fini istituzionali e non può essere destinato a scopi diversi.

Art. 18 - Esercizio Finanziario

La gestione finanziaria dell'Associazione è suddivisa in esercizi annuali correnti dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto dal Consiglio Direttivo entro il 30 aprile di ogni anno. Il Presidente del Consiglio Direttivo provvede alla convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo che dovrà avvenire entro il 30 giugno di ogni anno.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 3.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 - Scioglimento e liquidazione

L'Associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea o per inattività dell'Assemblea protratta per oltre due anni, ovvero per accertata impossibilità di conseguire gli scopi indicati nell'art. 3 del presente Statuto o quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo.

Art. 20 - Norma di chiusura

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle leggi in materia.

D

Mass